

Agevolazioni contributive in caso di conferma in servizio (compresi i parenti e affini del datore di lavoro)

Al fine di stabilizzare l'occupazione degli apprendisti, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro. Il momento di partenza per il calcolo dell'anno è la data di conferma in servizio. Pertanto, se la conferma avviene prima della scadenza, l'anno decorre dalla conferma e non dalla scadenza originariamente prevista. La proroga degli incentivi non incide sul rapporto di lavoro, che perde i caratteri di specialità e diventa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ordinario. Come affermato dalla Cassazione (sent. n. 15055 del 2010), il beneficio è riconosciuto solo se il lavoratore sia utilizzato per la medesima qualifica per la quale ha ricevuto la formazione.

7.4 Benefici per l'apprendista

Premio per l'apprendista

800 € al conseguimento della qualifica e/o del diploma professionale

Riepilogo agevolazioni contributive

Agevolazioni contributive		Contribuzione a carico dell'apprendista
Tipologie	Contribuzione a carico del datore	
aziende con più di 9 dipendenti	11,61%	
aziende fino a 9 dipendenti	1,61% per i primi 3 anni 11,61% dal 4° anno	
conferma in servizio	11,61% (o zero in caso di apprendistato di durata massima di 3 anni in aziende fino a 9 dipendenti)	5,84%

*Aliquota pari al 1,31% (la medesima misura già prevista per la DS)

Contributo aggiuntivo dello 0,30% (art. 25 Legge 845/78) destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali Totale 1,61%



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento della Conoscenza

**BREVI NOTE SUL
SISTEMA DUALE
TRENTINO**

1. La formazione professionale in Trentino

In Trentino, la formazione si svolge con due modalità:

- come formazione a tempo pieno presso gli Istituti di formazione professionale provinciali e paritari che offrono percorsi triennali e quadriennali per il conseguimento della qualifica ed il diploma professionale, ed eventualmente un anno integrativo per il conseguimento della maturità professionale,

oppure

- secondo il sistema duale, comprensivo dell'apprendistato (la formazione avviene sia in azienda che presso l'istituzione formativa).

2. Obbligo scolastico e obbligo formativo

In Italia, in base alla Legge n. 296/2006, i ragazzi hanno l'obbligo di frequentare la scuola per almeno 10 anni; dopo la fine della scuola secondaria di 1° grado (scuola media), quindi, l'obbligo scolastico permane per ulteriori 2 anni.

I due anni obbligatori possono essere assolti presso una scuola superiore o professionale ma, a partire dall'inizio del 10° anno dell'obbligo, si può anche intraprendere l'apprendistato.

Prima dell'inizio dell'eventuale periodo di apprendistato, lo studente deve aver completato il 9° anno dell'obbligo scolastico o aver raggiunto il 15° anno di età. Un altro presupposto per l'avvio di un contratto di apprendistato è quello di essere in possesso del diploma di scuola media (scuola secondaria di 1° grado). I giovani che completano l'obbligo scolastico sotto forma di apprendistato devono comunque essere in possesso di un contratto di apprendistato già prima del 1° settembre dell'anno di riferimento (trovato in autonomia o con il supporto dell'istituzione formativa).

Dopo i 10 anni della scuola dell'obbligo, ogni studente ha il diritto e il dovere di seguire un ulteriore percorso formativo fino al 18esimo anno di età e/o fino al conseguimento di un diploma di scuola superiore o di una qualifica professionale, anche prima del compimento del 18esimo anno di età. L'obbligo formativo può essere assolto anche in forma di apprendistato.

3. Dall'apprendistato al diploma di maturità

Anche i diplomati del 4° anno di apprendistato, che hanno quindi conseguito il diploma professionale, possono accedere all'anno integrativo

per il conseguimento della maturità professionale (previo superamento del test di ammissione). I giovani interessati devono avere in ogni caso competenze in cultura generale (lingue, matematica, informatica). Tali competenze vengono verificate in sede di test di ammissione previsto per questo anno integrativo.

Inoltre i qualificati in apprendistato del 3° anno possono accedere al 4° anno di una istituzione formativa, purché abbiano conoscenze in lingue e matematica.

Per un apprendista sono necessari in ogni caso 6 anni di formazione: pertanto partendo dall'apprendistato si può arrivare alla maturità a 20 anni; tale periodo può essere accorciato in caso di riconoscimento di crediti pregressi.

4. L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (apprendistato di primo livello)

I giovani, che hanno un'età compresa tra i 15 e i 25 anni (25 anni non compiuti), possono intraprendere un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

In Provincia di Trento si è deciso di permettere la formazione in apprendistato per tutte le figure previste nel repertorio provinciale delle figure professionali di riferimento dei percorsi di qualifica e di diploma professionale. Al paragrafo successivo sono elencate le attività oggetto di apprendistato. Si tratta di professioni comprese nei settori del commercio e dei servizi, dell'artigianato (anche artistico), dell'industria, della ristorazione e dell'agricoltura.

La formazione si svolge in 2 luoghi di apprendimento (per questo è chiamata anche "formazione duale"), cioè in azienda e nella scuola professionale. La formazione in azienda è pari a 100 ore annue.

La frequenza dell'istituzione formativa - obbligatoria - si svolge sotto forma di corsi per 360 ore annue organizzate in moduli; anche diversamente distribuiti durante l'anno, sulla base degli accordi tra datore di lavoro e istituzione formativa. Parte della formazione può essere effettuata nelle botteghe scuola.

Il rapporto di apprendistato è regolamentato da leggi, nonché da contratti collettivi e settoriali in essere tra le Associazioni dei datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori.

L'apprendistato tradizionale dura 3 oppure 4 anni; salvo riconoscimento di crediti pregressi da parte dell'istituzione formativa. La sua durata viene concordata nel contratto di apprendistato che il datore di lavoro stipula

con l'apprendista, tenendo conto del piano formativo individuale allegato al contratto sottoscritto da istituzione formativa e azienda. Se l'apprendista è minorenni, il contratto deve essere sottoscritto anche da chi esercita la patria potestà (genitori). La durata massima dell'apprendistato non può comunque superare quella stabilita nel contratto collettivo o in quello del settore interessato. Per ogni professione oggetto di apprendistato vengono predisposti un percorso formativo aziendale e un piano di apprendimento formativo entrambi coerenti con le competenze previste per la specifica figura professionale. L'apprendistato si conclude con un esame finale per il conseguimento del titolo.

5. Elenco delle professioni oggetto di apprendistato riconosciute in Trentino

Di seguito l'elenco delle figure professionali previste nel repertorio provinciale.

Figure professionali di riferimento dei percorsi di qualifica professionale

OPERATORE AGRICOLO
LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
PRODUZIONEI VEGETALI
ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
TRASFORMAZIONI VEGETALI
TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA
LAVORAZIONE CARNI
OPERATORE MECCANICO
LAVORAZIONI MECCANICHE
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE
OPERATORE ELETTRICO
OPERATORE ELETTRONICO
ELETTRONICA
MECCATRONICA
OPERATORE EDILE
COSTRUZIONI EDILI
CARPENTERIA EDILE IN LEGNO
OPERATORE DI IMPIANTI TERMIDRAULICI
OPERATORE DEL LEGNO
OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO
OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE
OPERATORE DI GASTRONOMIA E ARTE BIANCA
OPERATORE DELL'ACCOGLIENZA E DELL'OSPITALITÀ
ACCONCIATORE
ESTETISTA
OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA

Figure professionali di riferimento dei percorsi di diploma professionale

TECNICO AGRICOLO
LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
PRODUZIONEI VEGETALI
ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
TECNICO IMPRENDITORE AGRICOLO
LAVORAZIONI ZOOTECNICHE
PRODUZIONEI VEGETALI
ORTOFLOROVIVAISMO E VERDE
TECNICO DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI
TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE
TECNICO ELETTRICO
TECNICO EDILE

6. Doveri dell'apprendista, doveri del datore di lavoro

L'apprendista deve:

- svolgere con diligenza le mansioni affidategli nell'ambito della formazione e attenersi al regolamento aziendale;
- seguire puntualmente le istruzioni impartite dal datore di lavoro oppure dal tutor aziendale;
- mantenere i segreti aziendali e professionali e trattare con cura i materiali, gli attrezzi e i macchinari affidatagli;
- informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di malattia o altro impedimento;
- frequentare regolarmente la scuola professionale e attenersi al regolamento interno della scuola;
- presentare regolarmente al datore di lavoro e agli esercenti la potestà o ai tutor aziendali gli attestati e le comunicazioni della scuola professionale.

Il datore di lavoro deve:

- nominare un tutor interno all'azienda (che può essere lo stesso datore di lavoro) per la formazione dell'apprendista;
- garantire un'adeguata formazione in tutti i processi lavorativi conformi al quadro formativo aziendale;
- concedere all'apprendista il tempo necessario per frequentare

- la scuola professionale e per sostenere i relativi esami nonché controllare la regolare frequenza della scuola;
- informare su richiesta, chi esercita la potestà e la scuola professionale sull'andamento della formazione dell'apprendista;
- documentare le competenze acquisite dall'apprendista al termine o all'atto dell'interruzione del rapporto di apprendistato;
- sottoscrivere il piano formativo individuale congiuntamente con l'istituzione formativa che ne certifica il piano formativo;
- riconoscere contrattualmente la qualifica professionale dopo il superamento dell'esame di fine apprendistato.

Per il resto si applicano le norme generali di diritto del lavoro e di tutela del lavoro dei minori. Nell'ambito del rapporto di apprendistato è vietato il lavoro a cottimo. In caso di gravi violazioni degli obblighi sopra elencati il contratto può essere rescisso da una delle due parti. Anche altri motivi possono portare alla disdetta del contratto (trasferimento della sede di lavoro, cambio di residenza, rischi per la salute derivanti dall'attività svolta ecc).

7. Condizioni economiche del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti)

7.1 Benefici relativi all'assunzione

Retribuzione
(anche per i parenti e affini del datore di lavoro)

Possibilità di inquadramento in 2 livelli inferiori o, in alternativa, previsione di una retribuzione percentualizzata rispetto agli altri lavoratori; in provincia di Trento, per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma, il salario iniziale è pari all'80% di quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante:

Esclusione dal computo
(anche per i parenti e affini del datore di lavoro)

Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l'applicazione di particolari normative ed istituti:

Periodo di prova

4 mesi di calendario

Agevolazioni contributive
(anche per i parenti e affini del datore di lavoro)

Per le aziende con più di 9 dipendenti la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; per le aziende con meno di 10 dipendenti (pari a inferiori a 9) la contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a 1,61% per i primi 3 anni fino al 31/12/2016 (art. 22 della legge di stabilità n. 183/2011).

Agevolazioni fiscali
(anche per i parenti e affini del datore di lavoro)

Il costo degli apprendisti è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP (Dlgs 446/97 art. 11, c. 1, lett. a) n.5.

7.2 Contributi alla formazione

Il datore deve erogare la formazione professionale aziendale nel rispetto degli apprendimenti operativi previsti dalla check list

Il datore di lavoro eroga 100 ore di formazione professionale aziendale:
durante la formazione erogata nelle ore di lavoro dagli enti formativi, il datore continua a pagare la retribuzione all'apprendista;
la formazione presso gli enti formativi è gratuita per il datore di lavoro:
1.500 € al datore di lavoro per l'erogazione della formazione aziendale
(dal contributo di 1.500 € sono esclusi i parenti e affini entro il II grado del datore di lavoro).

7.3 Benefici in caso di conferma a tempo indeterminato

Incentivi alla conferma a tempo indeterminato

Fuori Garanzia Giovani, finanziati da Agenzia del Lavoro

Sono cumulabili con il contributo al datore di lavoro alla formazione